



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001107/P  
Del 19/10/2015 17 03 11  
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VII, I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Sistema regionale di Protezione Civile” (Reg.Gen.n.17)**  
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  
Depositata il 17 luglio 2015, sospesa e riattivata il 7 ottobre 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

19 OTT. 2015

**IL PRESIDENTE**



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

17/7/2015  
JOTI BDA J.  
FAULO LIPIN  
JAN

Prot. n. 0043/2015 SP/GAMBINO DEL 16 Luglio 2015

**On.le Rosetta D'Amelio**  
**Presidente Consiglio Regionale**  
**SEDE**

**Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale.**  
**Progetto di legge avente ad oggetto: "Sistema regionale di Protezione Civile".**

Gentile signor Presidente,  
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto " Sistema regionale di protezione civile " redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale  
On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008053/A  
Del 17/07/2015 13 22 05  
Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 17

U. D. Assemblea  
17.7.2015



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

## **PROGETTO DI LEGGE**

**“ SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE”**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 17



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il Servizio nazionale della protezione civile, di cui alla Legge 225 del 24 febbraio 1992, successivamente modificata ed integrata, stabilisce che sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione ed alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi eccezionali.

La stessa legge stabilisce che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.

A tal fine le strutture nazionali e territoriali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 12 della richiamata legge, stabilisce che le regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurando nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato lo svolgimento delle attività.

In particolare provvedono non solo alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali, ma anche all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.

Sulla base delle riportate norme legislative, si è sviluppata nel corso degli anni l'azione amministrativa della Regione e degli Enti territoriali che ha portato - di fatto - a concretizzare una organizzazione operativa che si adatta con notevoli difficoltà alla missione dell'Ente Regione che è finalizzata essenzialmente al governo della cosa pubblica e non alla gestione della stessa.

Nella consapevolezza della necessità di assicurare comunque l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, il sistema regionale di protezione civile deve perseguire l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi, per cui la legislazione regionale deve porre a fondamento il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.

Ancora la legislazione regionale deve porre norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato per la protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli Enti



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

locali, promuove lo sviluppo, riconosce il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

A tal fine la presente proposta intende istituire una struttura di protezione civile regionale, interna rispetto all'Ente Regione, in grado di operare in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e ambientale, oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale;

La suddetta struttura dovrà svolgere, con efficacia ed efficienza, le funzioni ed i compiti tecnico-operativi in materia di protezione civile nonché quelli di carattere tecnico-scientifico connessi alle competenze proprie del Centro Funzionale Regionale multi rischio e tutte le competenze attribuite dalla vigente legislazione.

Sulla scorta di questi approfondimenti è stata ipotizzata una organizzazione in grado di soddisfare l'esigenza, mantenendo in capo alla Presidenza della Giunta regionale i compiti di controllo e di indirizzo dell'attività di protezione civile, in ottemperanza alla legge 24/2/1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"), al decreto legislativo 31/3/1992, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997, n. 59") ed alle modifiche che sono state introdotte al titolo V della parte II della Costituzione.

Infine la presente legge integra il Sistema regionale di protezione civile con tutte le modifiche apportate dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 alla legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile (la n. 225 del 1992).

La legge n. 100 in particolare ha comportato una riscrittura importante del provvedimento che ha sancito la nascita del Sistema di allerta nazionale tale che anche la Regione Campania deve avvertire la necessità di riorganizzare tutto il sistema regionale di Protezione civile.

A partire appunto dall'ultima riforma messa in atto a livello nazionale, tutto il sistema delle autonomie locali competenti in materia di protezione civile è stato investito da una ristrutturazione significativa, che con questa proposta abbiamo inteso recepire.

Le Regioni in particolare venivano sollecitate ad approvare (entro gennaio 2013) il Piano regionale di protezione civile che individua criteri e modalità di intervento in caso di emergenza (sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento), e un piano di prevenzione dei rischi.

Una novità importante soprattutto alla luce della nuova impostazione della legge n.225 che ora impone ai programmi territoriali di essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, ribaltando la logica del passato che voleva che fossero i piani regionali di protezione civile e quelli comunali di emergenza ad adeguarsi ai piani di gestione, tutela e risanamento del territorio.

La finalità primaria della proposta in esame è dunque quella di disciplinare e riordinare in maniera unitaria e organica le funzioni della Sistema regionale di protezione civile, in virtù



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

della riforma del titolo V della Costituzione (per la protezione civile, in quanto materia concorrente, lo Stato detta le linee essenziali ma le disposizioni di dettaglio sono di competenza delle singole Regioni) e della cospicua normativa nazionale che negli ultimi vent'anni è stata costantemente aggiornata.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente legge entra in vigore il 1 Gennaio 2016 per cui non è prevista alcuna spesa per l'anno 2015.

Per l'anno 2016 e seguenti la spesa annua prevista, quantificata in € 1.000.000,00, è coperta :

- Risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel Bilancio regionale autonomo;
- Risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
- Risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai sensi dell'art. 5 delle Legge 225/92, lo stato di emergenza nel territorio regionale;
- Risorse del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, comma 16, della Legge 388/2000;
- Risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.



**Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia  
On.le Alberico Gambino**

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO 1 - Principi generali**

<b>Articolo 1</b>	<b><i>Principi, oggetto e finalità</i></b>
<b>Articolo 2</b>	<b><i>Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale</i></b>
<b>Articolo 3</b>	<b><i>Attività del sistema regionale di protezione civile</i></b>
<b>Articolo 4</b>	<b><i>Componenti del sistema regionale di protezione civile</i></b>
<b>Articolo 5</b>	<b><i>Funzioni e compiti della Regione</i></b>
<b>Articolo 6</b>	<b><i>Funzioni e compiti delle Province</i></b>
<b>Articolo 7</b>	<b><i>Funzioni e compiti dei Comuni</i></b>
<b>Articolo 8</b>	<b><i>Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile</i></b>
<b>Articolo 9</b>	<b><i>Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza – COREM</i></b>
<b>Articolo 10</b>	<b><i>Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale</i></b>

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

<b>Articolo 11</b>	<b><i>Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza</i></b>
<b>Articolo 12</b>	<b><i>Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi</i></b>
<b>Articolo 13</b>	<b><i>Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze</i></b>
<b>Articolo 14</b>	<b><i>Piano regionale in materia di incendi boschivi</i></b>

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**

***Rete operativa di protezione civile***

***Sezione I***

***Strumenti e strutture operative***

<b>Articolo 15</b>	<b><i>Strutture operative</i></b>
<b>Articolo 16</b>	<b><i>Convenzioni</i></b>
<b>Articolo 17</b>	<b><i>Formazione e informazione in materia di protezione civile</i></b>

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

*Rete operativa di protezione civile*

*Sezione II*

*Volontariato di protezione civile*

- Articolo 18** *Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile*  
**Articolo 19** *Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile*

**TITOLO III - NORME FINANZIARIE**

**CAPO I - Disposizioni finanziarie**

- Articolo 20** *Dotazione, gestione finanziaria ed entrata in vigore*

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 21** *Norme transitorie*  
**Articolo 22** *Abrogazioni*



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143  
Tel. 081 7783960 – 0817783967  
Cellulare 348.4405894 – 3240956916  
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO 1 - Principi generali**

**Articolo 1**

***Principi, oggetto e finalità***

1. La Regione Campania è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n.225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".
2. La Regione Campania con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
3. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Ordinamento degli Enti locali" e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.
4. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.
5. La Regione pone a fondamento della presente legge l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
6. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO 1 - Principi generali**

**Articolo 2**

***Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale***

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante e predefiniti periodi di tempo.

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 3**

***Attività del sistema regionale di protezione civile***

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
- all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
  - alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
  - alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
  - all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
  - all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
  - al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
  - a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
    - a) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
    - b) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
    - c) concorso agli interventi non strutturali per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 4**

***Componenti del sistema regionale di protezione civile***

1. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze la Regione, nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le Agenzie regionali e le società a titolarità regionale, le province, i comuni e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Il sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività dal concorso delle amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle Prefetture.
3. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini e i collegi professionali.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 5**

***Funzioni e compiti della Regione***

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.
5. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce:
  - la costituzione di Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia ed il Comune capoluogo di provincia. Al verificarsi o in previsione di una emergenza, alle attività della Sala Operativa Provinciale Integrata concorrono anche gli organi dell'Amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre strutture operative, di cui all'art. 11 della Legge n. 225/92, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa. Tale struttura assumerà in emergenza la configurazione di S.O.P.I. - Centro di Coordinamento Soccorsi, che assicurerà, a livello provinciale, la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei Comuni interessati dall'evento, in analogia a quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2008;
  - l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.
  - la stipula di protocolli di intesa con le Prefetture finalizzati a definire la competenza del coordinamento a livello provinciale.
6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

- mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile al fine di assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante lo stato di calamità, il necessario concorso all'opera di soccorso;
- programma l'utilizzo delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;
- partecipa ai Tavoli tecnici regionali e interregionali;
- rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze di cui all'art. 5 della L. 225/1992;
- decreta, al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della L.225/1992 e all'art. 2 della presente legge, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura dell'evento. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza emana ordinanze. Le ordinanze possono essere finalizzate anche ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. I Decreti e le Ordinanze sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;
- coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi ed alle problematiche rilevanti in materia di protezione civile;
- definisce le linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;
- promuove l'organizzazione del volontariato delle strutture comunali di protezione civile di cui alla L.R. 39/1995 e s.m.i. ;
- può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, di collegi ed ordini professionali, di enti ed organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni;
- predisporre le linee guida per la pianificazione dell'emergenza degli enti locali.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 6**

***Funzioni e compiti delle Province***

1. Le Province, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e provvedono in particolare:
  - alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono utili anche ai fini della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
  - all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
  - alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati, nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
  - al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 14 della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
  - alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
  - all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  - alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

- alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
- alla partecipazione al Comitato Regionale, ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
- all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito dall'art. 138, comma 16 della Legge del 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
- alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il *Comitato Provinciale di Protezione Civile*, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2 della legge n. 225 del 1992.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 7**

***Funzioni e compiti dei Comuni***

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative:

- alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province ;
- alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;
- alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
- alla informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;
- all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile locale, provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 8**

***Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile***

1. La Regione assicura e provvede all'esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, avvalendosi appositamente del Comitato Regionale di Protezione Civile, istituito in conformità del disposto art. 12, comma 3, della Legge n. 225 del 1992.
2. Il Comitato Regionale di Protezione Civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l'attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti in materia di protezione civile.
3. Il Comitato è così composto:
  - Presidente della Giunta Regionale, o Consigliere Regionale delegato, che lo presiede;
  - Prefetti delle Province campane o loro delegati;
  - Comandante della Regione Militare Meridionale o suo delegato;
  - Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati;
  - Presidente Regionale dell' ANCI o suo delegato;
  - Presidente Regionale dell'UNCCEM o suo delegato;
  - Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - Direttore Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
  - Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana o suo delegato;
  - Presidenti dell'Ordine dei Geologi, dell'Ordine degli Ingegneri, dell'Ordine degli Architetti e del Collegio dei Geometri o loro delegati;
  - Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.C.) o suo delegato;
  - Presidenti dei Consorzi di Bonifica;
  - Dirigente della V.I.A. o suo delegato;
4. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri Enti e Istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile ovvero esponenti del mondo scientifico.
5. Il Comitato in particolare:



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

- formula proposte per il tramite del suo Presidente alla Giunta Regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;
- fornisce pareri preventivi alla Giunta Regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;
- opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli Enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;
- impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti ed organismi operanti nel settore;
- promuove e coordina l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

6. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.

7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari ed urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti in carica del Comitato spettano i gettoni di presenza e le indennità stabilite con il Decreto di nomina di cui al comma 6.

10. All'Ufficio del Presidente è assegnato personale regionale nei limiti di due unità a cui sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato Regionale di Protezione Civile.

11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente regionale in assegnazione al Comitato di Protezione Civile o ad uno dei due componenti dell'Ufficio di presidenza.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 9**

***Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza – COREM***

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il *Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza*. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta Regionale ed è da attivare a cura della Sala Operativa di protezione civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati ed aziende.

2. Il COREM è così composto:

- Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile;
- Dirigente del Servizio di Protezione Civile regionale;
- Coordinamento delle strutture tecniche provinciali;
- Reti ed Infrastrutture per la mobilità;
- Autorità di bacino;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ( ARPAC );
- Direzione Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato;

3. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici compiti del COREM. Alle relative riunioni possono essere invitati, altresì, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 10**

***Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale***

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta Regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e s.m.i, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare della stato di crisi, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato:
  - provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
  - assume, secondo le modalità di cui all'articolo 8, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 8, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento della Stato, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 225/92, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e s.m.i., dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 11**

***Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza***

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge il Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
2. La Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 12**

***Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi***

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
  - alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
  - all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
  - la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
  - le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
  - l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
  - l'accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle Regioni dal Dipartimento, per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull'innescò e propagazione degli incendi boschivi;
  - l'utilizzo della rete radio di Protezione Civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello Sviluppo Economico;
  - il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 13**

***Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze***

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio Regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
  - favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  - assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
  - assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO 1**

***Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali***

**Articolo 14**

***Piano regionale in materia di incendi boschivi***

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della L. n. 353/2000, contiene, tra l'altro:
  - l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della L. n. 353/2000;
  - l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
  - l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
  - la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della L. n. 353/2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
  - un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento regionale;
  - un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della L. n. 353/2000;
  - la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere nota lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**

***Rete operativa di protezione civile***

***Sezione I***

***Strumenti e strutture operative***

**Articolo 15**

***Strutture operative***

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 "Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico".

2. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della L. n. 225/1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente;
- Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale;
- Croce Rossa Italiana;
- Consorzi di Bonifica;
- Servizio Sanitario Regionale;
- ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. La Regione organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**

***Rete operativa di protezione civile***

***Sezione I***

***Strumenti e strutture operative***

**Articolo 16**

***Convenzioni***

1. La regione può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile agli Enti locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**

***Rete operativa di protezione civile***

***Sezione I***

***Strumenti e strutture operative***

**Articolo 17**

***Formazione e informazione in materia di protezione civile***

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile.
2. Le Province programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
  - favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
  - promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema Regionale e del Servizio Nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, su approvazione della Giunta Regionale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**

***Rete operativa di protezione civile***

***Sezione II***

***Volontariato di protezione civile***

**Articolo 18**

***Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile***

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e con le disposizioni della Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1994 "Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato", le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del D. L.vo n. 112/98, dalla Legge n. 225/92 e s.m.i. e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012, in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile iscritto nell'elenco di cui al successivo comma 7, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i competenti organi della Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali. Fanno parte dell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, adotta un Regolamento recante disposizioni relative:

- alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni;
- alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
- ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina delle organizzazioni di volontariato in seno al Comitato Regionale di Protezione Civile.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO II**

***Rete operativa di protezione civile***

***Sezione II***

***Volontariato di protezione civile***

**Articolo 19**

***Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile***

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 18, comma 7:
  - concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
  - concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione con il Regolamento di cui all'articolo 18, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal Regolamento di cui all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992, integrato e modificato con D.P.R. n. 194 dell'8/2/2001:
  - in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
  - in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 18, comma 8, e di quanto previsto in merito dal Regolamento di cui all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992, integrato e modificato con D.P.R. n. 194 dell'8/2/2001.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 18, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III - NORME FINANZIARIE**

**CAPO I - Disposizioni finanziarie**

**Articolo 20**

***Dotazione, gestione finanziaria ed entrata in vigore***

1. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in 1.000.000,00 annui, trovano copertura nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale regionale.
2. Le fonti di finanziamento sono costituite da:
  - Risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel Bilancio regionale autonomo;
  - Risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
  - Risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai sensi dell'art. 5 delle Legge 225/92, lo stato di emergenza nel territorio regionale;
  - Risorse del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, comma 16, della Legge 388/2000;
  - Risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
3. La presente legge entra in vigore il 01 Gennaio 2016.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 21**

***Norme transitorie***

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 22**

***Abrogazioni***

1. Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con i contenuti della presente legge.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.